

*Copia integrale
per gli atti*

ACCORDO DI COOPERAZIONE
IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
TRA IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo del Regno del Marocco da un lato, rappresentato dal Sig. Mohamed KABBAJ, Ministro dei Lavori Pubblici, della Formazione Professionale e della Formazione dei Quadri

e

il Governo della Repubblica Italiana dall'altro lato, rappresentato dal Sig. Giovanni PRANDINI, Ministro dei Lavori Pubblici.

Qui di seguito denominate Parti Contraenti.

Riferendosi all'Accordo di Cooperazione Economica e Tecnica concluso tra il Governo del Regno del Marocco ed il Governo della Repubblica Italiana il 10 Febbraio 1961.

Considerando le raccomandazioni delle diverse sessioni della Commissione Mista Italo-Marocchina

Desiderose di intensificare e di promuovere legami di cooperazione tecnica tra i due Paesi nel campo dei Lavori Pubblici, al fine di favorire e di sostenere la realizzazione di progetti di sviluppo nel Regno del Marocco in cooperazione con la Repubblica Italiana.

Convinte che lo sviluppo di questa cooperazione contribuirà a rinforzare i vincoli di amicizia e di comprensione che legano i due Paesi.

Animate dalla volontà di fondare la loro cooperazione in questo settore sul principio dell'interesse reciproco.

Consapevoli che la formalizzazione e la valutazione periodica di questa cooperazione contribuiranno in modo efficace a rinforzare i legami tecnici e scientifici tra i due Paesi.

Convengono quanto segue

Articolo 1 : Le Parti Contraenti si impegnano ad instaurare degli scambi ed una assistenza tecnica in favore del Regno del Marocco nei settori dell'idraulica, delle risorse d'acqua, dell'acqua potabile, delle strade, delle autostrade e della formazione del personale.

S.P.

MP

Articolo 2 : E' istituito un Comitato Tecnico Misto di programmazione, coordinamento ed attuazione. I suoi membri sono designati rispettivamente da ciascuna delle Parti Contraenti. Esso si riunisce annualmente in Marocco ed in Italia alternativamente. Il Comitato è composto su base di reciprocità numerica dai seguenti membri:
Per parte Marocchina: da Rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici, della Formazione Professionale e della Formazione dei Quadri;
Per parte Italiana: da Rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'A.N.A.S.

Articolo 3 : Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti all'Art. 1, le Parti Contraenti, concordano, in virtù del presente accordo, a:

- Incoraggiare lo scambio di informazioni
- Rinforzare la cooperazione nel settore della formazione delle risorse umane, della ricerca e del trasferimento di tecnologia
- Apportare una assistenza tecnica ai progetti di sviluppo nel Regno del Marocco, compresa la fornitura di attrezzature

Articolo 4 : Le azioni previste all'Art. 3 si effettueranno mediante lo scambio di documentazione, l'organizzazione di missione di Quadri e di funzionari responsabili, la formazione in Italia di borsisti marocchini, e l'organizzazione di seminari, l'invio di esperti e di consulenti italiani in Marocco e la fornitura di attrezzature di sostegno per la realizzazione di progetti di cooperazione.

Articolo 5 : Le Parti Contraenti incoraggiano ed appoggiano l'instaurazione e lo sviluppo di legami diretti di cooperazione, particolarmente mediante il gemellaggio tra gli organismi di studio, i laboratori specializzati e gli istituti di formazione dei due Paesi, nella prospettiva di un appropriato trasferimento di tecnologia e di miglioramento delle capacità marocchine di ricerca e di studio nel campo dei Lavori Pubblici.

Articolo 6 : Per la realizzazione di questi scambi, le due Parti Contraenti fanno appello alle agevolazioni esistenti nel quadro della cooperazione bilaterale italo-marocchina o in qualsiasi altro riferimento che le due Parti giudichino appropriato.

Articolo 7 : L'insieme delle modalità tecniche e finanziarie riguardanti la messa in opera della cooperazione come sopra definita all'Art. 4 è oggetto di un programma annuale elaborato dal Comitato Tecnico Misto.

Articolo 8 : Non appena ciò risulterà necessario, le modalità precise di cooperazione saranno oggetto di un accordo specifico stipulato direttamente tra gli organismi interessati e approvato da parte dei rispettivi Ministri.

Articolo 9 : Salvo disposizioni contrarie del programma annuale di attività o degli accordi specifici a cui si riferiscono gli articoli precedenti, lo Stato che invia si assumerà le spese di viaggio internazionale dei suoi cittadini e lo Stato che accoglie si adopererà con tutta l'assistenza necessaria al fine di conseguire i più soddisfacenti risultati della Cooperazione.

Articolo 10 : Le due Parti Contraenti convengono, nel quadro delle loro rispettive competenze, sulle misure necessarie per l'attuazione del presente accordo. Il presente accordo entrerà in vigore al momento della reciproca notifica dell'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne per l'adozione.

Articolo 11 : Il presente accordo è concluso per una durata di 5 anni.
E' tacitamente rinnovabile e può essere modificato di comune accordo dalle due Parti.

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà "denunciare" il presente accordo, con preavviso di sei mesi.

Firmato a Roma, il 27 Novembre 1991 in due originali in lingua italiana e araba, entrambi facenti fede.

Per il Governo del
Regno del Marocco

Mohamed Kabbaaj

Ministro dei Lavori Pubblici,
della Formazione Professionale
e della Formazione dei Quadri

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Giovanni Prandini

Ministro dei Lavori
Pubblici



Servizio del Ministero degli Affari
del Trattati e degli Affari Legislativi



per copia autentica